

Adempimenti

In Gazzetta i nuovi i termini per gli adempimenti degli sportivi dilettanti

Le proroghe previste per il settore sono contenute nella legge di conversione del Dl 215/2023

di Beatrice Passerini
29 Febbraio 2024

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 49 del 28 febbraio 2024 la legge 18/2024 di conversione del Dl 215/2023 (decreto Milleproroghe) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. La legge ha disposto significativi interventi e differimenti di alcuni termini nel settore sportivo dilettantistico. Vediamo nel dettaglio le novità.

Proroga delle comunicazioni dei rapporti arbitrati dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024

Viene sostituito il comma 6-quater dell'articolo 25 del Dlgs 36/2021 che proroga (di nuovo) dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine per l'invio delle comunicazioni al centro per l'impiego dei rapporti di lavoro con direttori di gara e lavoratori sportivi che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempo e distanze. Lo slittamento dei termini, senza applicazione di sanzioni, riguarda esclusivamente il periodo luglio-dicembre 2023.

Si ricorda che per i lavoratori in trattazione, oltre alle comunicazioni Unilav, le Federazioni Sportive Nazionali (Fsn), le Discipline Sportive Associate (Dsa), gli Enti di Promozione Sportiva (Eps) o direttamente le loro affiliate sono tenute a comunicare esclusivamente tramite il Rasd i soggetti convocati e i relativi compensi riconosciuti, entro 10 giorni da ogni singola manifestazione.

Il termine del 31 marzo 2024 si applica anche alle suddette comunicazioni di designazione, ma sempre con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

Riapertura dei termini per l'esercizio del diritto d'opzione per gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024

Il trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi è disciplinato dall'articolo 35 del Dlgs 36/2021 (rubricato «Trattamento pensionistico»), il quale stabilisce al comma 1 che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi gestito dall'Inps. A tale Fondo, sono altresì iscritti, ricorrendone i presupposti, i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del professionismo sono iscritti a far data 1° luglio 2023 alla Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

Il Dlgs 36/2021 aveva previsto un diritto di opzione per le categorie degli Istruttori presso impianti e circoli sportivi, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che fino al 30 giugno 2023 erano iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma).

Chi risultava, alla data del 1° luglio 2023, iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, infatti, ha avuto la possibilità di esercitare entro il 31 dicembre 2023 il diritto a mantenere l'iscrizione al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, i suddetti lavoratori sono “migrati” in base alla natura del rapporto di lavoro e del settore in cui operavano:

- al Fondo pensione dei lavoratori sportivi se lavoratori sportivi subordinati, autonomi o co.co.co del settore professionistico o lavoratori subordinati sportivi del settore dilettantistico;
- alla Gestione separata Inps se autonomi o co.co.co del settore dilettantistico.

Il tempo concesso, tuttavia, non è stato considerato sufficiente per effettuare tutte le dovute considerazioni previdenziali personali; pertanto, il legislatore ha ritenuto opportuno prorogare il termine al 30 giugno 2024.

Esenzione dei premi fino a 300 euro dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024

Nel caso di corresponsione di premi ad atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, gli stessi sono soggetti al trattamento fiscale contenuto nell’articolo 36, comma 6-quater, del Dlgs 36/2021, che prevede, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 67 comma 1 lett. m) del Tuir, che gli stessi siano trattati secondo quanto previsto dall’articolo 30 del Dpr 600/73 ovvero a ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%; non concorrono dunque alla formazione del reddito e non sono soggetti a contribuzione.

Occorre però fare attenzione che il trattamento di cui sopra è valido solo in caso di somme corrisposte per il conseguimento di risultati sportivi a titolo di premio, qualora invece la somma si configuri come compenso di risultato e quindi contrattualizzato tra le parti segue il trattamento dei compensi di lavoro sportivo.

La legge 18/2024 dispone che fino al 31 dicembre 2024, sui suddetti premi, non si applica la ritenuta alla fonte del 20% entro il limite di 300 euro di somme percepite. Qualora l’ammontare dei premi versati dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 dal medesimo ente/sodalizio dovesse superare l’importo complessivo di 300 euro, le somme sono interamente assoggettate alla ritenuta alla fonte.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

 Il Sole 24 ORE